



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 4 luglio 2017 n.73

(Ratifica Decreto – Legge 11 maggio 2017 n.49)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 11 maggio 2017 n.49 – Disposizioni urgenti in materia di intervento a garanzia dei fondi previdenziali – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e in particolare:

- la necessità di salvaguardare la stabilità del sistema bancario sammarinese in questa particolare congiuntura e di garantire, in via cautelare, i fondi previdenziali depositati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su deliberazione del Consiglio per la Previdenza presso istituzioni bancarie sammarinesi;*
- l'urgenza di adottare disposizioni in riscontro a tali necessità;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta dell'8 maggio 2017;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 giugno 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 23 giugno 2017;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 11 maggio 2017 n.49 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTO A GARANZIA DEI FONDI PREVIDENZIALI

Art. 1

1. In applicazione dell'articolo 29 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, qualora a fronte di provvedimenti di rigore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino per fatti di gestione di Asset Banca S.p.A. non sia possibile la restituzione in prededuzione dei fondi previdenziali depositati presso la stessa, lo Stato e per esso, l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, garantisce il rimborso dei medesimi fondi all'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante accollo cumulativo fino alla concorrenza di euro 31.000.000,00 (trentunomilioni/00).

2. L'impossibilità di attuare la garanzia di cui all'articolo 29 della Legge n. 158/2011 è attestata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 2

1. Nel caso in cui si renda necessario l'accollo cumulativo dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, la stessa è impegnata ad avviare ogni iniziativa tesa a far emergere eventuali responsabilità civili e/o penali e ad agire per il recupero delle somme accollate.

Art. 3

1. Il presente decreto legge cesserà di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2017, fatto salvo per le garanzie già rilasciate a tale data in virtù del presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 luglio 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

